

STORIA ROMANA

Scienze dei Beni culturali; Storia

Undicesima lezione:
«Dalle rivolte alla 'rivoluzione'.
La guerra sociale e l'organizzazione dell'Italia municipale»

14-03-2022

La politica estera di fine II sec. a.C.

- **Rivolta di Aristonico e dei cittadini del Sole** (129)

Costituzione della provincia d'Asia (126)


- **Rivolte degli schiavi in Sicilia**

Prima guerra servile (136-132)

Seconda guerra servile (104-101)

- **La guerra giugurtina** (111-105)

- **La guerra contro i Cimbri e i Teutoni** (102-101)



La politica interna di fine II sec. a.C.

- **Consolato di Gaio Mario (107)**

Arruolamento nell'esercito su base volontaria.

- **Tribunati di Appuleio Saturnino (103; 100)**

Lex Appuleia de maiestate: istituzione di un tribunale permanente per il reato *de maiestate minuta*.

I prodromi della guerra sociale

90-89 a.C.

- 125 Distruzione di *Fregellae*

- 95 *Lex Licinia Mucia*

Espulsione di Italici irregolarmente iscritti nelle liste di censo.

- 91 Tribunato di Marco Livio Druso

- 90 *Lex Varia*

Processi ai seguaci di Druso con l'accusa di aver istigato la rivolta dei *socii*.

Diodoro Siculo, Biblioteca storica, XXXVII, 11

«Giuro per Giove Capitolino, per Vesta dea di Roma, per Marte divinità patria dell'Urbe, per il Sole Indigete, per la Terra benefattrice di animali e di piante, e inoltre per i semidei che hanno fondato Roma e per gli eroi che hanno contribuito ad accrescere il suo impero, che l'amico e il nemico di Druso saranno il mio amico e il mio nemico, che non risparmiarò né la mia vita né quella di figli e genitori se non per il bene comune di Druso e di coloro che pronunciano questo giuramento. Se diventerò cittadino romano grazie alla legge di Druso, Roma sarà per me la mia patria e Druso il più grande benefattore. E questo giuramento lo trasmetterò a molti altri miei concittadini, quanti più riuscirò a raggiungerne. E se giuro lealmente possa io acquistare il bene; se giuro il falso, il contrario».



Ascoli

Mar Adriatico

Roma

Corfinio
(Italica)

Mar Tirreno

Mar Ionio

Gli esiti legislativi della guerra sociale

- 90 *Lex Iulia de civitate*

Cittadinanza ai Latini e a coloro che non si erano ribellati.

- 89 *Lex Plautia Papiria de civitate*

Cittadinanza agli Italici che ne avessero fatto richiesta al pretore urbano entro sessanta giorni.

- 89 *Lex Pompeia de civitate*

Diritto latino alla Transpadana e cittadinanza romana solo a ex magistrati locali.

88 *Lex Calpurnia de civitate*

Concessione della cittadinanza ai soldati come premio da parte dei generali.

L'organizzazione del territorio italico dopo la guerra sociale

- Municipalizzazione della *tota Italia*
- Istituto giuridico del *fundus fieri*

21. innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia ⁵, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in his civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferet ⁶. Postremo haec vis est istius et iuris et verbi, ut fundi populi beneficio nostro, non suo iure fiant. [22] Cum aliquid populus Romanus iussit, id si est eiusmodi ut quibusdam populis sive foederatis sive liberis permittendum esse videatur ut statuunt ipsi non de nostris, sed de suis rebus, quo iure uti velint, tum utrum fundi facti sint an non, quaerendum esse videatur; de nostra vero re publica, de nostro imperio, de nostris bellis, de victoria, de salute fundos populos fieri noluerunt.

così pure furono presentate all'approvazione molte altre disposizioni in materia di diritto civile: di queste i Latini hanno adottato quelle che hanno voluto; in base alla stessa legge Giulia ⁵, infine, fu concessa la cittadinanza romana agli alleati e ai Latini con la condizione che fossero esclusi dalla cittadinanza quei popoli che negassero il loro consenso. A questo proposito si ebbero forti dispute tra i cittadini di Eraclea e di Napoli, poiché gran parte di essi preferivano la libertà che il trattato assicurava loro al diritto di cittadinanza ⁶. Per finire, questa è la natura di questo principio di legge nel suo spirito e nella sua lettera, che cioè i popoli godono della facoltà del consenso non già in virtù di un loro proprio diritto legale ma per nostra concessione. [22] Quando il popolo romano ha fatto una legge di tal fatta che permetta legittimamente a dei popoli, confederati o liberi, di decidere da sé di quali norme legali intendono valersi per i loro affari, non per i nostri, allora si ritenga doveroso esaminare se i popoli abbiano o meno dato il loro consenso; quando si tratti invece della nostra politica, del nostro impero, delle nostre guerre, della nostra vittoria o della nostra sicurezza, s'è negata qualunque facoltà di consenso da parte degli altri popoli.

L'amministrazione del territorio italico dopo la guerra sociale

- *Quattuorviri:*

Due magistrati *iure dicundo*; due *aedilicia potestate*.

- Progressivo smantellamento delle *praefecturae*.

- Formazione dei senati locali (composti da decurioni).

Ronald Syme

**La rivoluzione
romana**



Sir Ronald Syme (1903-1989)